

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BERNARDINETTI** e **FENOALTEA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1970

Modifiche all'articolo 15, n. 9, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, in materia di eleggibilità a consigliere comunale

ONOREVOLI SENATORI. — La norma contenuta nell'articolo 15, n. 9, del testo unico delle leggi elettorali per il rinnovo delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recita testualmente: « Non sono eleggibili a consiglieri comunali coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora ».

Debbono quindi essere considerati ineleggibili a consigliere comunale soltanto coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora.

La messa in mora, come chiaramente statuisce il nostro codice civile, consiste in un atto inequivoco, da parte del creditore, contenente la precisa volontà di esigere il pagamento dovuto entro un termine prefisso (articolo 1219 del codice civile). Dal che

deriva, naturalmente, che, nel settore relativo alle imposte e tasse, l'atto di messa in mora non può non essere che il famoso avviso, notificato al debitore, di pagamento a cinque giorni, così come regolarmente previsto dall'articolo 201 del testo unico del 29 gennaio 1958, n. 645.

Senonchè, dalla costante giurisprudenza in questi ultimi anni, è stato ritenuto, ai fini dell'applicazione dell'articolo 15, n. 9, del testo unico della legge elettorale comunale, che la mora si sia verificata, a tutti gli effetti, con la sola notifica della cartella di pagamento, da cui, fra l'altro, può anche non risultare la scadenza delle singole rate. Pertanto, sempre secondo la costante giurisprudenza in materia, lo stato di mora comincia allo scadere dei termini per i pagamenti rateali dell'imposta; ed, in altri termini, la sola regolare notificazione della cartella esattoriale determina una valida costituzione in mora ai fini dell'ineleggibilità a

consigliere comunale, ritenendosi dalla stessa giurisprudenza che la notifica abbia la vera funzione di *interpellatio*.

Di qui le innumeri controversie pendenti davanti ai Tribunali per decidere l'ineleggibilità, a questo titolo, anche se il debito si riduce a poche centinaia di lire.

Ritengono i proponenti di limitare l'ineleggibilità prevista dall'articolo 15, n. 9, ai soli casi nei quali vi sia stata la regolare notifica dell'avviso a cinque giorni al contribuente moroso, ex articolo 201 del testo unico del 29 gennaio 1958, n. 645. E ciò anche in relazione al fatto che il Governo, in occasione

della discussione in Aula del disegno di legge Del Nero ed altri (n. 928 Senato) avente per oggetto un altro motivo di ineleggibilità — disegno di legge che è stato approvato dal Senato —, ebbe a dichiarare che nella materia della ineleggibilità altre questioni meritavano di essere riviste alla stregua della esperienza vissuta in questi ultimi anni e dichiarava altresì di riservarsi di presentare un apposito disegno di legge.

Per questo si presenta il disegno di legge. Si ha fiducia che esso sia approvato dal Parlamento.

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Il punto 9 del primo comma dell'articolo 15 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è sostituito dal seguente:

« 9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora e coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi verso il Comune, abbiano ricevuto la notificazione di cui all'articolo 201 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 ».